



Dott.ssa Francesca Orro

Dottore Commercialista – Revisore legale

Iscr.n°103/A Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

Iscr.n° 159966 del Registro dei Revisori Legali

COMUNE DI VILLAURBANA

(Provincia di Oristano)

Verbale N.27/25 del 30/12/2025	Oggetto: Certificazione costituzione Fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2025 (art.40-bis comma 1 del D.Lgs n.165/2001 e seguenti modifiche).
---	---

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "*Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025*", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018 e gli artt. 79 e 80 del CCNL del 16.11.2022;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Oristano, lì 30 dicembre 2025

L'Organo di revisione
Dott.ssa Francesca Orro

COMUNE DI VILLAURBANA

(Provincia di Oristano)

L'Organo di Revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2025.

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Orro, nominata Revisore Unico del Comune di Villaurbana per il triennio 01.05.2024/30.04.2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 15/04/2024:

Premesso

- Che in data 22.12.2025 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso, via pec con protocollo n.9866, copia della propria determinazione n. 476 del 19/12/2025 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile in data 22.12.2025, tramite mail ordinaria, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 79 e 80 del CCNL del 16.11.2022;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;

- L’art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L’art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L’art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- l'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che:

"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento".

Vista la delibera di Giunta comunale n. 121 del 17/12/2025 con la quale sono stati definiti per l'anno 2025 gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione delle risorse da destinare al Fondo incentivante la produttività per l'anno 2025 che, come dalla determinazione n. 476 del 19/12/2025 a firma della Responsabile del Servizio Finanziario, risulta pari ad **€ 46.484,05 al netto delle decurtazioni**, come qui di seguito riepilogato:

- risorse stabili:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	ANNO 2025
Risorse storiche	
Totale risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	34.644,54 €
Incrementi stabili art. 79 c. 1 e c. 1bis CCNL 16.11.2022	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.818,01 €
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	1.055,55 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018	3.873,56 €
TOTALE RISORSE FISSE SOGGETTE AL LIMITE	38.518,10 €
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) € 83,20 * n° 11 dipendenti al 31.12.2015	915,20 €
Art. 67 c. 2 lett. b) Rivalutazione PEO	660,53 €
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 - Incremento € 84,50 * n° 9 dipendenti al 31.12.2018	760,50 €
ART. 79 C. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	640,90 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018 NON SOGGETTI AL LIMITE	2.977,13 €
A detrarre	
Decurtazione personale ATA	969,44 €
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa	1.369,43 €
Decurtazione Personale EX I e II q.f. e Vigilanza	95,38 €
TOTALE DECURTAZIONI	2.434,25 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	39.060,98 €

- risorse variabili:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili soggette al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 Legge Regionale Sardegna n° 19/1997	3.447,04 €
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	3.447,04 €
Risorse variabili NON soggette al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Incentivi per Funzioni Tecniche	- €
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Incentivi subentro in ANPR	1.683,60 €
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	1.225,02 €
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 - Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018. Riferito all'anno 2024	463,10 €
Art. 67 c. 3 Lettera c) CCNL 2018 - Risorse art. 2 c. 2 L.R. 18/2023 - legge di stabilità reg. 2024	9.993,40 €
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	13.365,12 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	16.812,16 €

- a seguito delle decurtazioni per rispetto del limite:

TOTALE FONDO 2025 PRIMA DELLE DECURTAZIONI	55.873,14 €
DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 2° p.: periodo 2011 - 2014	- €
Decurtazioni anno 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	- €
Decurtazioni dell'anno per rispetto limite 2016	9.389,09 €
TOTALE DECURTAZIONI	9.389,09 €
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017	30.141,80 €
TOTALE FONDO 2025 DOPO LE DECURTAZIONI	46.484,05 €

Vista la preintesa riguardante l'ipotesi di utilizzo del fondo per l'anno 2025, sottoscritto dalla delegazione trattante con verbale in data 29/12/2025;

Verificato che:

- il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- nella determinazione n.476 del 19/12/2025, nonché nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a firma della Responsabile del Servizio Finanziario, vengono individuati, fra l'altro, **i capitoli di spesa** sui quali sono imputate le somme previste per il fondo incentivante 2025 al Bilancio dell'Ente;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL del 16.11.2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40 bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di euro € **46.484,05** al netto delle decurtazioni.

Oristano, 30 dicembre 2025

Il Revisione Dott.ssa Francesca Orro